


Pubblicato il 06/10/2021

N.05253 2021 REG.PROV.CAU.  
N. 08732/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8732 del 2021, proposto da

Alessandra Galetta, Sara Calo', rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Giannini, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Puglia Ufficio Vii At Provincia di Taranto non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Manuel Gennari, Alessandra Dattis non costituiti in giudizio;

***Elenchi Aggiuntivi alla I Fascia delle GPS pubblicati dall'USR Puglia Ufficio VII AT Taranto con provv.ti prot. n. 10371 del 13/8/2021 e prot. n. 11028 del 25/8/2021 (ripubblicazione) nella parte in cui non risultano inclusi le ricorrenti***

***con riferimento agli insegnamento ADSS;***

- del provv.to prot. N. 10057 del 10/8/2021, con cui l'USR PUGLIA Ufficio VII AT di Taranto ha decretato l'esclusione dei ricorrenti dagli Elenchi Aggiuntivi di Prima Fascia delle GPS, formati per l'a.s. 21/22 ex OM 60/20 e DM 51/21, per l'insegnamento su posti di sostegno (ADSS) nella provincia di Taranto, per la pretesa mancanza del titolo di specializzazione conseguito entro la data del 31/7/2021 (come previsto dall'art. 59 co 4 lett a) DL 73/21) e ulteriori atti indicati in ricorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Taranto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto in ogni caso che nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale oM 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento;

ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116

del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio. Rinvia all'udienza pubblica del 19 aprile 2022. Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

Daniele Profili, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn. 8732/21) con le modalità rese note sul sito medesimo.